

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IL DECRETO LAVORO - MISURE
URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E
L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI - ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA E ENTE BILATERALE

MASTRO FORMATORE ARTIGIANO: ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE

Licenze

- **Vendesì** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedesì** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Desiderando dare una destinazione diversa ai locali non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Per informazioni contattare il 338.7813845.
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso : 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piattatrici,

troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori plastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesì** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Seg a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per info 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesì** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiera a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per info telefonare al 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXIII - N. 5 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Mario Cozzi, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Stabilite le disposizioni attuative per rateizzare in 10 anni l'utilizzo in F24 dei crediti per interventi di superbonus, superamento barriere architettoniche e sismabonus pag. 4

Chiarimenti dell'Agenzia Entrate sull'attestazione SOA ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi pag. 5

Convertito in legge Decreto PNRR 3 (DL 13/2023) contenete novità in tema di crisi di impresa pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di giugno 2023 pag. 7

CCNL Pulizie Artigianato pag. 7

Normativa del lavoro

Le novità in materia di lavoro del Decreto Lavoro pag. 8

Settore Legno Arredamento e Mobili FVG – Confermato il P.R.T. per l'anno 2023 pag. 11

Congedo di paternità obbligatorio pag. 11

CCNL Autotrasporto Merci - Assistenza Sanitaria Integrativa e Ente Bilaterale pag. 13

Campagna di iscrizione a SAN.ARTI. 2023 per i familiari dei lavoratori dipendenti e per titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari pag. 13

Categorie

Mastro Formatore Artigiano: istruzioni operative per l'iscrizione pag. 14

Nuovo Codice dei Contratti: dal conflitto di interessi all'appalto integrato pag. 15

Legge PNRR e caro materiali: accolta la richiesta di Confartigianato pag. 17

Dalle provincie pag. 18

05

Stabilite le disposizioni attuative per rateizzare in 10 anni l'utilizzo in F24 dei crediti per interventi di superbonus, superamento barriere architettoniche e sismabonus

In sede di conversione in legge del Decreto n.11 del 16/2/2023 (Decreto blocca crediti commentato sul n.4 di Informimpresa) è stata ampliata la casistica in cui è ammessa, per i cessionari dei crediti relativi alle detrazioni edilizie e per i fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura, la facoltà di utilizzare i crediti, non ancora utilizzati in F24, in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 4 o 5 rate, con l'estensione di tale facoltà già prevista dall'art.9, comma 4 del DL 176/2022 per il superbonus, anche ai crediti relativi al superamento barriere architettoniche del 75% e al sismabonus, e consentendo tale possibilità, per la stessa tipologia di interventi, anche per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 (la facoltà inizialmente era limitata dal DL 176/2022 ai crediti per interventi di superbonus trasferiti con le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022). Con Provvedimento n. 32123 del 18/4/2023 l'Agenzia delle Entrate, stabilendo le disposizioni attuative di tale previsione, ha precisato che tale facoltà è ammessa per la quota residua di ciascuna delle seguenti rate annuali dei crediti, anche acquisite a seguito di cessioni successive alla prima opzione, non utilizzate in compensazione nel periodo di originaria competenza (ossia nel periodo in cui la rata avrebbe dovuto essere utilizzata secondo la ripartizione originaria):

- a) **rate di competenza degli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle entrate **fino al 31 ottobre 2022**, relative agli interventi di **superbonus**;
- b) **rate di competenza degli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle entrate **dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023**, relative agli interventi di **superbonus** e per i crediti derivanti dalle **comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle entrate **fino al 31 marzo 2023**, relative agli interventi di **superamento barriere architettoniche e di sismabonus**.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti interessati non utilizzata in compensazione nel modello F24, può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili a partire dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Le nuove rate decennali:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- non possono essere cedute a terzi né ulteriormente suddivise;

- se non utilizzate nell'anno di riferimento non possono essere fruite negli anni successivi né chieste a rimborso. La possibilità di utilizzare in dieci anni le suddette rate non compensate in F24 è divenuta operativa dal 2/5/2023 con l'aggiornamento, insieme al relativo manuale, della "Piattaforma Cessione Crediti" accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. Per esercitare tale scelta è necessaria un'apposita comunicazione inviata direttamente dai titolari dei crediti (fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari dei crediti) telematicamente attraverso la citata "Piattaforma cessione crediti". Dal 3/7/2023, tale comunicazione può essere inviata con le stesse modalità anche avvalendosi di un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (in tal caso il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC).

Tale scelta è irrevocabile e può riferirsi anche solo a una parte della rata (ossia per un importo inferiore rispetto alla rata) e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti (a seguito di cessioni successive alla prima opzione), ferma restando che tale facoltà è ammessa esclusivamente per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni sopra segnalate alle lettere a) e b).

Il manuale precisa che per comunicare la ripartizione dei crediti residui in dieci rate annuali, occorre selezionare la rata originaria da diluire, indicando l'anno di riferimento e/o il codice tributo (l'applicativo, mostra le rate per le quali è possibile beneficiare dell'agevolazione in base all'anno e al codice tributo mentre da un messaggio d'errore per le rate non selezionabili), cliccare sul pulsante "Conferma", ottenendo l'apertura di un'ulteriore finestra con il riepilogo del frazionamento nelle dieci nuove rate, per ciascuna delle quali è indicato l'anno di riferimento, il nuovo codice tributo, l'importo della singola rata, il termine di scadenza per l'utilizzo in F24. In tal modo che l'utente può verificare l'esito dell'operazione prima di confermarla definitivamente. Si segnala che l'importo delle prime nove rate è pari a 1/10 dell'importo da ripartire con troncamento dell'importo alla seconda cifra decimale, mentre la decima rata è calcolata per differenza tra l'importo da ripartire ed il totale delle prime nove rate (pertanto, la decima rata potrebbe essere diversa dalle altre nove).

La ripartizione è irreversibile e non può essere annullata o modificata. Per procedere definitivamente, occorre, comunque, prima cliccare, dal prospetto riepilogativo, su "Rateizza" e inserire il codice Pin nella finestra di dialogo che apparirà (se richiesto). Al termine dell'operazione,

viene visualizzato il messaggio di conferma: operazione correttamente eseguita.

La ripartizione in dieci rate è immediatamente efficace e il credito originario viene ridotto per il corrispondente importo e sostituito dalle nuove rate che ne sono derivate. Con risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 sono istituiti specifici codici tributo per la fruizione delle nuove rate decennali dei crediti d'imposta impartendo le istruzioni per la compilazione del modello F24 (7771 superbonus fruizione in 10 rate, 7772 sismabonus fruizione in 10 rate e 7773 superamento delle barriere architettoniche fruizione in 10 rate). Nel campo "anno di riferimento" del mod. F24 deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito (nel formato AAAA).



Chiarimenti dell'Agenzia Entrate sull'attestazione SOA ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi

Tra le norme di interpretazione autentica contenute nel Decreto Sblocca crediti recentemente convertito in legge (DL 11/2023) si segnalano quelle relative alla qualificazione SOA delle imprese per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, necessaria per fruire degli incentivi fiscali (detrazioni edilizie ordinarie, superbonus ecc.) e per esercitare (laddove ancora possibile) le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell'articolo 10-bis del DL 21/2022. In sede di conversione viene infatti precisato che:

- il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all'impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto;
- che la certificazione SOA non è richiesta per le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari;
- per i lavori di importo superiore a 516.000 euro risultanti da contratti di appalto o subappalto sottoscritti tra il 21/5/2022 ed il 31/12/2022, il possesso della certificazione, o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione, devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso.

Con la circolare n.10 del 20/4/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda la decorrenza delle condizioni SOA (possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, della certificazione SOA, o sottoscrizione a tale data di un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione), alla cui sussistenza è subordinata la fruizione degli incentivi edilizi viene precisato che:

- a) per i lavori in corso al 21/5/2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali edilizi a prescindere dalle "condizioni SOA", per le spese age-

volabili sostenute in qualunque data (fino al 31 dicembre 2022 o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023);

- b) per i contratti di appalto o subappalto stipulati in data compresa tra il 21/5/2022 e il 31/12/2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31/12/2022 a prescindere dalle "condizioni SOA" (le condizioni SOA sono richieste solo se i lavori si protraggono oltre il 31/12/2022);
 - tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, se l'impresa, entro il 1/1/2023, ha acquisito la certificazione SOA o sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
 - dal 1/7/2023, solo se l'impresa ha già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- c) per i contratti stipulati dal 1/1/2023 al 30/6/2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, se l'impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, ha acquisito la certificazione SOA o sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, anche in caso di mancato ottenimento che di conseguenza compromette solo la detraibilità delle spese sostenute dal 1/7/2023 (per le spese sostenute fino al 30/6/2023 la detrazione e l'opzione per lo sconto o la cessione del credito sono ammesse anche se l'impresa non ottiene l'attestazione SOA);
 - dal 1/7/2023, solo se l'impresa ha già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- d) per i contratti stipulati a decorrere dal 1/7/2023 è pos-

sibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, solo se l'impresa ha acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Con riferimento al limite di 516.000 euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all'impresa che esegue il lavoro, da riferire al singolo contratto di appalto o di subappalto, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/2023 precisa che l'impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell'opera mentre le imprese subappaltatrici devono considerare solo l'importo dei lavori eseguiti

Con riferimento all'esclusione dell'obbligo delle condizioni SOA per le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari l'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/2023 precisa che tale esclusione è riferita all'acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall'impresa di costruzione o ristrutturazione cedente (art. 16-bis, comma 3, TUIR) e al Sismabonus acquisti (di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 relativo all'acquisto di case antisismiche da imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno demolito e ricostruito l'intero edificio).

Viene inoltre chiarito che per la verifica del limite di 516.000 euro, l'importo dei lavori va considerato al netto dell'IVA.

Viene infine chiarito che le "condizioni SOA" riguardino la fruizione della detrazione e l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sia per gli interventi di Superbonus che per gli altri interventi edilizi elencati nell'articolo 121, comma 2 del DL 34/2020 (re-

cupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del DPR 917/1986; ecobonus di cui all'articolo 14 del DL 63/2013; sismabonus di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013; bonus facciate di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della L.160/2019; installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del DPR 917/1986; installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL 63/2013; superamento barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del DL 34/2020).



Convertito in legge Decreto PNRR 3 (DL 13/2023) contenete novità in tema di crisi di impresa

Con la legge n.41 del 21/4/2023 è stato convertito il Decreto Legge n.13 del 24/2/2023 (Decreto PNRR 3) con cui sono state introdotte novità relative al Codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019 tra le quali:

- la possibilità per l'imprenditore, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà di ottenere la rateazione fino a 120 rate delle somme dovute e non versate a titolo IRPEF / IRES, ritenute alla fonte, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo;
- l'estensione dei casi in cui è ammessa l'emissione della nota di accredito ai fini IVA ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72, prevedendo tale possibilità anche per il fornitore che ha raggiunto con il cliente debitore un accordo, con riduzione o stralcio dei relativi crediti (tale nota di accredito può essere emessa dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del contratto idoneo ad

assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure dell'accordo con cui l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi dell'insolvenza, oppure della richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti).

Si segnala che il termine entro cui emettere la nota di variazione per recuperare l'iva in detrazione corrisponde con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione (ad esempio, nel caso di un accordo di composizione negoziale stipulato nel mese di maggio 2023, la nota di variazione per evitare la perdita del diritto alla detrazione va emessa entro il 30/4/2024, termine di presentazione del mod. IVA 2024) come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.20 del 29/12/2021.



Scadenze del mese di giugno 2023

SCADENZE NORMATIVE

15 giugno	<p>Fondo Regionale di Categoria CCRL Legno-Arredo: versamento del contributo al Fondo di categoria è pari a € 39,00 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, oltre alla quota a carico del lavoratore in forza al 31 maggio pari a € 6,00 (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio).</p> <p>Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 27 H 03032 12301 010000003838 intestato a EBIART - Fondo regionale di categoria Legno Arredamento - Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine - accesso presso CREDEM BANCA - filiale di Udine Viale del Ledra 108/1.</p> <p>(Fonti: CCRL del 03.04.2017)</p>
15 giugno	<p>Autoliquidazione INAIL: Fondo Regionale di Categoria CCRL Alimentare-Panificazione: versamento al Fondo di categoria della quota annuale a carico azienda di € 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno e la quota annuale a carico del lavoratore di € 6,00 per ogni lavoratore in forza al 31 maggio (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio).</p> <p>Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 21 D 03032 12301 010000004337 intestato a "EBIART – CCRL SETTORE ALIMENTARE" Largo Cappuccini, 1/c – 33100 Udine presso CREDEM filiale di Udine.</p> <p>(Fonti: CCRL del 01.01.2018)</p>
30 giugno	<p>Ferie residue 2021: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2023.</p> <p>(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n.186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n.118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n.5221/2006)</p>

CCNL Pulizie Artigianato

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024.**

Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi

compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.





Le novità in materia di lavoro del Decreto Lavoro

Sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023 c.d. Decreto Lavoro recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Le disposizioni sono in vigore dal 5 maggio 2023, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

- riforma del reddito di cittadinanza – assegno di inclusione e incentivi all'assunzione;
- fondo nuove competenze;
- sanzioni amministrative per omesso versamento contributivo;
- lavoro a termine;
- semplificazioni in materia di informazioni e obblighi in merito al rapporto di lavoro;
- incentivo giovani NEET;
- prestazioni occasionali nel settore turistico e termale;
- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;
- welfare aziendale per lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si esaminano di seguito le principali novità introdotte.

RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA – ASSEGNO DI INCLUSIONE E INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (ART. 1-13)

Con il Decreto Legge è stato previsto che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È fatto salvo il godimento degli incentivi, di cui all'art. 8 del DL n. 4/2019, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Il Reddito di Cittadinanza introdotto con il DL n. 4/2019, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, viene così superato e cesserà di esistere dal 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del Reddito di Cittadinanza sarà riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità con esclusione dei nuclei familiari ove siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età fermo restando comunque il limite di fruizione del beneficio al 31 dicembre 2023.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024** il **Reddito di Cittadinanza** sarà sostituito **dall'Assegno di Inclusione** il quale prevederà percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.

A chi spetterà l'Assegno di Inclusione

Nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente disabile, o minorenne o con almeno 60 anni di età in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno, sono richiesti almeno 5 anni di residenza in Italia (di cui gli ultimi due in modo continuativo) con ISEE non superiore a 9.360 euro, reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro e patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro.

Importo dell'assegno di inclusione

Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di **6.000 euro annui (500 euro/mese)** cui si aggiunge un'integrazione per i contratti di locazione regolarmente registrati fino ad un massimo di 3.360 euro annui (280 euro/mese). Se il nucleo è composto da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l'importo mensile è di 630 euro più 150 euro di contributo per l'affitto.

Il beneficio è erogato per 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Compatibilità e cumulo

È previsto che:

- non ha diritto all'Assegno di Inclusione il nucleo familiare in cui vi sia un componente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali (purché avvenute nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966 presso l'ITL competente);
- è compatibile con il godimento di strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria;
- in caso di avvio di attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;
- in caso di percepimento di indennità o benefici in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore al mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Per l'erogazione del beneficio economico il richiedente deve effettuare l'iscrizione al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Il nucleo beneficiario sarà inoltre tenuto a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i Patronati, i servizi sociali o i centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del servizio.

Decadenza dal beneficio

L'intero nucleo familiare decade dal beneficio qualora uno dei suoi componenti:

- non si presenti c/o i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente entro il termine fissato, senza giustificato motivo;
- non sottoscriva il patto di inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvo i casi di esonero;
- non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva;
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni nei confronti dell'INPS;



- non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
 - si riferisca ad un contratto a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nel territorio nazionale;
 - si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
 - la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015;
 - si riferisca ad un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 Km dal domicilio del soggetto.

Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'erogazione dell'Assegno è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto stesso, fermo restando la compatibilità tra il beneficio economico ed il reddito percepito nel limite massimo di 3.000 euro annui. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

È previsto uno specifico regime sanzionatorio ed una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell'INL, INPS, Guardia di Finanza e Carabinieri prevedendo sanzioni penali per condotte volte ad ottenere o mantenere indebitamente il beneficio economico con conseguente revoca e restituzione di quanto percepito.

Incentivi per i datori di lavoro

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili calcolate secondo l'art. 116 co. 8 lett. a) della l. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi inclusi i periodi di esonero già fruiti per rapporti a termine.

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata complessiva del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Tenuto conto che i percettori del Reddito di Cittadinanza e della pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, è fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del DL n. 4/2019 per i rapporti instaurati entro il 31 dicembre 2023.

RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA – SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (ART. 12)

Dal 1° settembre 2023 i soggetti compresi fra i 18 ed i 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo denominato Supporto per la formazione e il lavoro, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, compreso il servizio civile universale.

I soggetti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica per l'inclusione sociale e lavorativa SIISL.

In caso di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili per la collettività, per tutta la loro durata e comunque al massimo per 12 mesi, gli interessati riceveranno un beneficio economico mensile pari a 350 euro.

I beneficiari della misura che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico (10 anni) sono tenuti all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo stesso.

FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 19)

Incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del DL 19 maggio 2020 n. 34, destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Consente il finanziamento di parte della retribuzione oraria, oneri relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi.

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ART. 23)

In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, al fine di mitigare la sanzione amministrativa, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, si applica la sanzione amministrativa corrispondente a una volta e mezzo l'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo (prima era da 10.000 a 50.000 euro).

CONTRATTI A TERMINE (ART. 24)

Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva. In particolare l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi è consentita:

- Nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo di livello;



- Nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
- Per l'esigenza di sostituire altri lavoratori.

DECRETO TRASPARENZA (ART. 26)

Semplificazione in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, con possibilità di rinviare al contratto collettivo di riferimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali:

- Durata del periodo di prova;
- Durata ferie e congedi retribuiti;
- Preavviso;
- Retribuzione;
- Orario di lavoro;
- Enti ed Istituti che ricevono i contributi previdenziale ed assicurativi.

Consegnando o mettendo a disposizione del personale dipendente, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

INCENTIVO GIOVANI NEET (ART. 27)

Incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi, in favore dei datori di lavoro che effettuino tra il 1° giugno 2023 ed il 31 dicembre 2023 assunzioni di giovani che rispettino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- che non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (c.d. "NEET");
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato, anche in somministrazione, anche in apprendistato professionalizzante, è escluso il lavoro domestico.

L'incentivo è cumulabile con quello previsto dall'art. 1 co. 297 L. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023 (c.d. "under 36") e con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore "NEET" assunto.



PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 37)

Il Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha apportato alcune modifiche all'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali.

Segnaliamo in particolare:

- la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è consentita, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (comma 1);
- è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14).

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 39)

Rafforzata di ulteriori 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS. Tale riduzione partirà a decorrere dal periodo paga decorrente dal 1° luglio al dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima secondo le seguenti aliquote:

- 6% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996 euro annui);
- 7% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999 euro annui).

WELFARE AZIENDALE (ART. 40)

Limitatamente al periodo di imposta 2023 la soglia dei c.d. fringe benefit che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Ai fini dell'attuazione della misura, i datori di lavoro dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

I lavoratori destinatari del nuovo limite di esenzione sono i dipendenti con figli con redditi non superiori ai valori individuati per essere considerati a carico fiscalmente (art. 12, c.2, del TUIR: € 2.840,51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni). In caso di sfioramento dei predetti limiti di redditi l'intero importo diviene soggetto a tassazione e contribuzione. Per l'applicazione del beneficio non è necessario il requisito della generalità o categoria omogenea di dipendenti; quindi, vale anche il requisito della discrezionalità/assegnazione ad personam. Il nuovo limite di esenzione (€ 3.000) è applicabile ai benefit già assegnati e/o assegnandi (v. ad esempio auto in uso promiscuo).

Per le altre categorie di lavoratori il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro.

(Fonti: Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, in vigore dal 5/05/2023)



Settore Legno Arredamento e Mobili FVG – Confermato il P.R.T. per l'anno 2023

È stata confermata anche per l'anno 2023 l'erogazione del "Premio di Risultato Territoriale – P.R.T." ciò a seguito di verifica positiva delle Parti firmatarie del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Legno Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017.

Si ricorda che l'art. 12 del CCRL in parola prevede infatti che il P.R.T. possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore. Si conferma pertanto l'erogazione nell'ammontare previsto.
(Fonti: Verbale di accordo 26 aprile 2023)

Congedo di paternità obbligatorio

**Dimissione con accesso alla NASPI, entro il 16 luglio 2023
la regolarizzazione del versamento del ticket di licenziamento**

Il cd decreto Conciliazione vita-lavoro, a partire dal 13 agosto 2023, ha reso strutturale il diritto al **congedo di paternità obbligatorio** per tutti i lavoratori dipendenti, da fruirsi dai due mesi precedenti la data presunta parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa.

Il congedo obbligatorio di paternità si configura come un diritto autonomo del padre, e pertanto aggiuntivo, indipendente dalla spettanza della madre a fruire del congedo obbligatorio.

Il lavoratore che intenda fruire del congedo obbligatorio, ha come unico obbligo quello del preavviso di almeno 5 giorni prima del periodo in cui intende astenersi dal lavoro.

Esempi di richiesta e preavviso

- esempio 1: si ipotizzi il caso di un lavoratore che presenti al proprio datore di lavoro la richiesta di congedo di paternità connessa alla nascita del figlio prevista per il giorno 15 marzo 2023. La domanda viene presentata in data 10 marzo pertanto nel rispetto del preavviso, ma la nascita effettiva avviene in data 10 marzo. In tale caso il lavoratore potrà comunque assentarsi dal lavoro a partire dal giorno 10 marzo al giorno 23 marzo 2023 compresi (10 giorni lavorativi).

- esempio 2: si ipotizzi il caso di un lavoratore che presenti al proprio datore di lavoro la richiesta di congedo di paternità connessa alla nascita del figlio prevista per il giorno 20 marzo 2023. La domanda viene presentata in data 25 marzo senza rispettare i termini del preavviso. In tal caso il lavoratore potrà assentarsi solo dal 30 marzo 2023.

Circa il concetto di "obbligatorietà" del congedo, esso è da intendersi riferito all'impossibilità, per il datore di lavoro, di negare il congedo a seguito della richiesta del dipendente. Pertanto il datore di lavoro non può opporsi alla fruizione del congedo, può solo pretendere che sia rispettato il termine di preavviso. Potrebbe però verificarsi il caso in cui il lavoratore non attivi il congedo. In tale cir-

costanza, alcuna responsabilità può ricadere sull'azienda. Il congedo obbligatorio è fruibile nel medesimo arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio (*). In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei nati, la durata del congedo è aumentata di 20 giorni lavorativi.

(*) per morte perinatale si intende:

- la morte avvenuta in un periodo compreso tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza ed i primi 7 giorni di vita del neonato
- figlio nato morto dall'inizio della 28° settimana
- decesso del figlio entro i primi 10 giorni di vita del neonato.

Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dall'art. 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e non va confuso con il **congedo di paternità alternativo**, disciplinato dall'art. 28 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede la tutela per il padre che si astiene dal lavoro per la durata pari al congedo di maternità (o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice) in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale il congedo di paternità alternativo.

Per tutta la durata del congedo di paternità obbligatorio e/o di quello alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo (sono fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, per cessazione dell'attività, per scadenza del contratto a termine o per mancato superamento del periodo di prova).

Per lo stesso periodo (1 anno di età del bambino) in caso di **dimissioni volontarie**, presentate dal padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, il lavoratore:

- ha diritto alla NASPI (ricorrendone i presupposti soggettivi);
- non è tenuto ad effettuare il preavviso (matura il diritto all'indennità sostitutiva).



Ciò significa che il datore di lavoro, in caso di dimissioni del lavoratore a tempo indeterminato, è tenuto al versamento del relativo ticket di licenziamento, il quale per l'anno 2023 è pari ad € 603,11 (41% del massimale NASPI mensile di € 1.470,99) per ogni anno di servizio del lavoratore cessato, fino ad un massimo di € 1.809,33 per il triennio di anzianità.

Sempre in materia di dimissioni volontarie si evidenzia che in caso di dimissioni del lavoratore, intervenute sino al compimento di 3 anni di età del bambino, necessita la convalida delle stesse effettuata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.

ASPETTI CONTRIBUTIVI

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di vita del bambino determinano, in capo al datore di lavoro, l'obbligo contributivo del cd ticket di licenziamento. Nel caso di dimissione rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, è intervenuto l'INPS con proprio messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, mediante il quale ha fornito le istruzioni in ordine ai versamenti contributivi e relativi codici Uniemens da utilizzare. In particolare l'INPS precisa che:

- qualora l'obbligo contributivo sia conseguente a dimis-

sioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio medesimo, senza aggravio di sanzioni ed interessi, pertanto **entro il giorno 17 luglio 2023 (in quanto il 16/07 è cadente di domenica).**

CODICI UNIEMENS

I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporto di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> "1S" che assume il significato di "dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 151/2001

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente la pubblicazione del messaggio INPS n. 1356 (12 aprile 2023) i datori di lavoro devono operare con l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in esame, per tanto entro il giorno 16 luglio 2023 (differito al giorno seguente lunedì 17/07 in quanto cadente di domenica), esponendo il nuovo codice Tipo cessazione "1S" e il codice "M400".

Congedo obbligatorio dal 13 agosto 2023

Destinatari	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori delle pubbliche amministrazioni, lavoratori domestici e lavoratori agricoli
Esclusi	Iscritti alla Gestione Separata, autonomi
Durata	10 gg lavorativi (20 gg lavorativi per parti plurigemellari) anche non continuativi (no a ore)
Eventi tutelati	Nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, morte perinatale del figlio.
Retribuzione	100% a carico INPS
Periodo fruizione	- Entro 2 mesi prima e 5 mesi post la data presunta parto (spetta anche in caso di morte perinatale)
Licenziamento	- Divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino
Dimissione	- In caso di dimissione il lavoratore è esentato dal preavviso ed ha diritto alla NASPI con versamento del ticket di licenziamento
Per dimissioni ante 12/04/2023	- Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo NASPI (ticket) senza aggravio di sanzioni ed interessi entro il giorno 17 luglio 2023 (in quanto il 16/07 è festivo) - codice UniEmens M400 tipo cessazione "1S"
Per dimissioni post 12/04/2023	- Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo NASPI (ticket) - codice UniEmens tipo cessazione "1S"
Sanzioni	Il rifiuto o l'ostacolo alla fruizione del congedo obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582.

(Fonti: INPS circolare 20 marzo 2023 n. 32 e messaggio INPS n. 1356 12 aprile 2023)



CCNL Autotrasporto Merci - Assistenza Sanitaria Integrativa e Ente Bilaterale

Negli ultimi tempi alle imprese artigiane ed a quelle non artigiane, ma associate a Confartigianato del settore autotrasporto, stanno pervenendo PEC da Sanilog ed Ebi-log con intimazione di adesione e contribuzione entro 30 giorni, pena la segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Si tratta di richieste assolutamente infondate e non in linea con gli accordi sindacali in essere. In particolare tali richieste sono in palese contrasto con quanto previsto nella "Sezione Artigiana" del CCNL il cui campo di applicazione, a seguito dell'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 2017 comprende espressamente, oltre alle imprese artigiane, anche le imprese non artigiane associate ad una delle Organizzazioni datoriali firmatarie.

Conseguentemente, a far data dal 3 dicembre 2017, a tutte le imprese artigiane e alle imprese non artigiane associate a Confartigianato trova applicazione la bilateralità artigiana rappresentata da SANARTI e EBNA e non quella prevista dal medesimo CCNL per le imprese dell'autotrasporto e della logistica non artigiane e non associate (che sono invece Sanilog ed Ebi-log).

Si invitano le imprese associate che avessero ricevuto siffatte PEC a rivolgersi ai nostri Uffici per ricevere un modello di risposta con cui replicare.

(Fonti: Circolare Confartigianato Imprese Direzione Politiche Sindacali 10 maggio 2023)

Campagna di iscrizione a SAN.ARTI. 2023 per i familiari dei lavoratori dipendenti e per titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Fondo SAN.ARTI. dei:

- familiari dei lavoratori dipendenti iscritti;
- dei titolari d'impresa artigiane, dei soci/collaboratori dell'imprenditore artigiano;
- familiari dei titolari, soci e collaboratori iscritti.

L'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. per i soggetti sopra indicati rimane volontaria e potrà essere fatta via web mediante una scheda informativa dedicata predisposta sul sito <http://www.sanarti.it/>

Da quest'anno è possibile iscriversi in qualsiasi momento e versare la quota in unica soluzione o con piccoli importi mensili con addebito automatico ricorrente su carta di credito.

La quota contributiva annuale prevista per i Titolari, Soci e Collaboratori è di **€ 295,00 (o € 25,00 al mese)**, per i Familiari da 0 a 18 anni è di **€ 110,00 (o € 10,00 al mese)** e per i Familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni è di **€ 175,00 (o € 15,00 al mese)**.

Sul sito di SAN.ARTI. è possibile trovare il piano sanitario volontari sia per titolari, soci e collaboratori che per familiari di dipendenti e di titolari, soci e collaboratori

con tutte le prestazioni erogate in autogestione direttamente da SAN.ARTI. e da UniSalute per conto di SAN.ARTI.

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 possono rinnovare fino al 15 giugno 2023

Gli sportelli territoriali di SAN.ARTI. sono a disposizione per qualsiasi informazione ed approfondimento.

(Fonti: sito SAN.ARTI.)





Mastro Formatore Artigiano: istruzioni operative per l'iscrizione

Come noto, il nuovo CCNL edilizia artigianato del 4 maggio 2022 riconosce ad una specifica figura, identificata nel **"Mastro Formatore Artigiano"** (MfA) e coincidente con il titolare/socio/collaboratore familiare dell'impresa, la possibilità di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso di appositi requisiti di: a) esperienza professionale, b) struttura aziendale e c) gestione della sicurezza.

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE

È richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese Artigiane da **almeno 15 anni continuativi** come imprenditore edile, l'anzianità di iscrizione è ridotta della metà (**7 anni e mezzo**) se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea di indirizzo tecnico pertinente.

B) STRUTTURA AZIENDALE

È richiesto di:

- essere datore di lavoro da almeno 3 anni;
- applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al 03;
- essere in possesso di adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa, ovvero avere disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30 mila euro.

C) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

È richiesto di:

- Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol);
- Essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
- Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti;
- Essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es. ponteggi, gru, movimenti terra ecc.), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.

Sono state diramate dagli Enti bilaterali di settore nazionali, CNCE e Formedil Ente unico di Formazione e Sicurezza, le **istruzioni operative per l'avvio delle procedure di iscrizione del Mastro Formatore Artigiano**.

A tal fine è stato predisposto il seguente modulo: **Modulo A – Richiesta per iscrizione Elenco Nazionale Edile MA-**



STRO FORMATORE ARTIGIANO. Il modulo permette al titolare artigiano, ai soci di aziende artigiane e/o ai collaboratori familiari che volontariamente vogliono accedere alla qualifica di MfA di presentare, anche attraverso le Associazioni Artigiane, alla Cassa Edile presso la quale l'impresa è iscritta utilizzando la PEC istituzionale della Cassa di riferimento, la richiesta di iscrizione compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti (comprensiva anche dell'eventuale Modulo di Autocertificazione del possesso del titolo di studio).

La Cassa Edile, ricevuta la richiesta, avvierà l'istruttoria attraverso la verifica delle certificazioni e dei requisiti di cui sopra e, in caso di valutazione positiva, trasmetterà la richiesta al Formedil Ente Unificato Nazionale per la conseguente iscrizione nell'elenco nazionale dei Mastri Formatori Artigiani.

Si ricorda anche che, ai sensi dell'art. 21 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia ed Affini FVG del 30 novembre 2022, *"qualora il Maestro Formatore Artigiano, in possesso dei requisiti richiesti dal CCNL del 4 maggio 2022 ed iscritto all'elenco dei MFA, abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti nei percorsi professionalizzanti ed obbligatori, che prevedono il passaggio al livello superiore, e la scuola edile abbia certificato la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso, sarà riconosciuta una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile a cui è iscritta.*

Tale riduzione varrà per 18 mesi dal termine del corso, a decorrere dal momento dell'assegnazione della qualifica. L'ammontare della riduzione contributiva e le modalità di fruizione della stessa saranno definiti dalle Parti con specifico regolamento".

(Fonti: CCNL Edilizia Artigiano 4 maggio 2022; CCRL Edilizia FVG 30 novembre 2022; Circolare CNCE 5 maggio 2023)



Nuovo Codice dei Contratti: dal conflitto di interessi all'appalto integrato

Sarà in vigore dal 1° luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri lo aveva approvato, in via definitiva, nella seduta del 28 Marzo 2022, il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12,

Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell'art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questo articolo affrontiamo l'argomento relativo al conflitto di interessi, le fasi delle procedure di affidamento, il contratto e la sua stipulazione, la digitalizzazione l'appalto integrato.

CONFLITTO D'INTERESSI

L'articolo 16 interviene sulla controversa disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto di interessi sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi. Si specifica anche che si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Il personale dell'Amministrazione Pubblica che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti sopraindicati siano rispettati.

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'articolo 17 regola le fasi delle procedure di affidamento e prescrive che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, con l'atto si individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato al Codice I.3 che prevede i seguenti termini massimi:

- 1) Se viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
 - a) procedura aperta: nove mesi;
 - b) procedura ristretta: dieci mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
 - e) dialogo competitivo: sette mesi;
 - f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
- 2) Per le gare in cui viene utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) procedura aperta: cinque mesi;
 - b) procedura ristretta: sei mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Si segnala che tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, e non dalla determinazione a contrarre come previsto dai decreti legge "Semplificazione 1 e 2", fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso se non a seguito di provvedimento cautelare.

Viene previsto anche che ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere però agli offerenti il differimento del termine.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisponde la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.



L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto viene stipulato.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni d'urgenza, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE

L'articolo 18 specifica che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Il legislatore ricorda anche che i capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, è però fatta eccezione:

- a) se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tale termine non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per

fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto per causa dell'Amministrazione costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

DIGITALIZZAZIONE

Il titolo I, parte II, del nuovo Codice appalti, dagli articoli 19 al 36 è dedicato alla digitalizzazione del ciclo-vita dei contratti e rappresenta un'assoluta novità rispetto al vecchio Codice.

Infatti, il legislatore ha ritenuto di disciplinare in maniera organica l'intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, articolandolo in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Segnaliamo anche che l'intero sistema digitale sarà basato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), su cui graverà una quantità assai considerevole di dati.

Si recepisce l'esigenza di definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).

Partendo dal Codice di amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, viene costituito il sistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche certificate, che assicurano l'interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni sulla BDNCP.

Gli obblighi informativi verso la BDNCP, attraverso le piattaforme telematiche, riguarderanno anche gli affidamenti diretti a società in house.

Tutte le gare dovranno transitare attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti.

Diventerà centrale la BDNCP e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, già reso operativo dall'ANAC a metà del 2022, nonché l'Anagrafe dell'Operatore Economico. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sarà utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali disciplinati dagli articoli 94 e 95 e speciali dell'articolo 99 del Nuovo Codice.

Sarà l'ANAC a rendere pubblici gli atti, che verranno riportati sul portale istituzionale, e anche i dati relativi ai singoli appalti, con anche l'elenco degli operatori economici invitati. Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazione dovranno avvenire mediante le piattaforme dell'ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l'utilizzo del domicilio digitale.

Vengono anche disciplinati i sistemi dinamici di acquisizione dei lavori e le aste elettroniche, da cui sono sottratti solo i lavori che hanno per oggetto anche prestazioni intellettuali, come la progettazione.

Viene prevista la digitalizzazione integrale dell'accesso agli atti per gli offerenti alla gara e per l'accesso civico, che consentirà a tutti i cittadini di richiedere la documentazione di gara.



PREZZARI

Il comma 13 dell'articolo 41 in attinenza a quanto attualmente previsto dal attuale Codice (d.lgs. n. 50/2016), conferma la regola in base alla quale per i contratti relativi ai lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che in base alla natura o all'oggetto dell'appalto sono autorizzati a non applicare quelli regionali.

Si prevede anche che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative delle differenti aree territoriali.

Si prevede anche che in mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

APPALTO INTEGRATO

Il vecchio Codice vietava, di fatto, il ricorso all'appalto integrato, ammettendolo solo ove l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo.

Il nuovo Codice ne amplia l'applicazione e prevede, invece, che negli appalti di lavori la stazione appaltante, se qua-

lificata, può stabilire che il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Viene specificato che l'appalto integrato viene escluso per opere di manutenzione ordinaria.

La scelta del ricorso all'appalto integrato deve fare riferimento alle esigenze tecniche della Pubblica Amministrazione, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

L'offerta sarà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Legge PNRR e caro materiali: accolta la richiesta di Confartigianato

In merito alle problematiche legate all'aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell'energia, vi informiamo che, con la conversione in Legge del Decreto PNRR, CONFARTIGIANATO IMPRESE ha fatto inserire all'articolo 14, comma 9 bis della legge di conversione, un emendamento che consente agli operatori economici (IMPRESE) di emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima della liquidazione delle somme richieste dalle Stazioni Appaltanti al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni.

Il comma 9 bis prevede infatti che:

"La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti (leggasi stazioni appaltanti) individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine,

i medesimi soggetti (leggasi ancora stazioni appaltanti) forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento".

Si tratta quindi di una misura estremamente rilevante che consentirà le imprese, in attesa dell'erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.

L'iniziativa legislativa, frutto di una stretta collaborazione con Anaepa Confartigianato Edilizia finalizzata a superare le criticità dovute al blocco delle erogazioni delle risorse dei fondi ministeriali messe a disposizione per compensare/adeguare gli aumenti dei prezzi, è stata preceduta da una lettera di Anaepa al Ministro Salvini e da un confronto con il Viceministro Rixi.



Trieste

SPORTELLI CONSULENZIALI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

(Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto
dalla Fondazione CRTrieste)

A seguito della repentina modifica normativa inerente allo stop dello sconto in fattura ed alla conseguente difficoltà di incasso dei crediti fiscali pregressi e causa l'aumento dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi si rende necessario analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro.

Specificatamente le imprese artigiane e le piccole imprese inserite in questo potenziale stato di crisi sono le imprese del settore dell'edilizia, dell'impiantistica elettrica, dell'impiantistica termoidraulica, dei fabbri, della falegnameria e della serramentistica.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica.

I destinatari dell'iniziativa sono le imprese del settore

delle costruzioni ubicate nel territorio provinciale di Trieste.

Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato. Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.05.2023 e cesseranno il 31.12.2023.

Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile, che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro.

Consulente del lavoro: cristiana.viduli@artigianits.it

Dottore commercialista:

mariagraziahuez@artigianits.it

Contabile: mara.spadaro@artigianits.it

Gorizia

Aperti i nuovi bandi camerali "Fondo Gorizia"

Sono aperti i nuovi bandi camerali "Fondo Gorizia", strumento agevolativo che opera a sostegno di progetti "economici" di realtà private e pubbliche nella provincia di Gorizia attraverso due linee principali di intervento: il conto capitale ed il prestito agevolato.

I settori operativi del Fondo sono: le attività socio-economiche, manifatturiere in particolare; le attività del settore edilizio; le attività di ricerca scientifica e tecnologica; i settori della produzione, del commercio e dei servizi, il settore dei trasporti.

Si segnalano nello specifico i bandi riguardanti :

- Le micro imprese di produzione per spese che possono interessare l'attivazione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento, la diversificazione e l'ammodernamento di stabilimenti già esistenti;

- L'avvio di nuove micro e piccole imprese o attività iscritte al Registro Imprese da meno di 4 anni per spese relative a costituzione, primo impianto e investimenti quali attrezzature, software e hardware;
- Imprese operanti nel settore di turismo, commercio e servizi per creazione di nuove iniziative imprenditoriali o potenziamento di già esistenti.

La scadenza dei bandi è fissata al 31 Dicembre 2023 : sono ammissibili solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per approfondimenti, ulteriori informazioni su linee contributive e credito agevolato, o per ricevere supporto nella presentazione delle domande:

Matteo Medeot - tel. 048182100 - int. 580

Mail: matteo.medeot@confartigianatoisontino.it



Udine

Bandi energia e innovazione

(Contributi a fondo perduto per 175 milioni di euro)

La Regione FVG ha pubblicato un bando per le **IMPRESE** con risorse pari a 55 milioni di euro per la realizzazione di nuovi **impianti fotovoltaici/solare termico** e relativo contributo a fondo perduto pari al 50% per le piccole e micro imprese e 40% per le medie imprese (per spese ammissibili superiori a 25.000euro). Scadenza bando 15 giugno pv.

Vi sono inoltre due bandi regionali da 100 milioni di euro che concedono incentivi ai **PRIVATI e ai CONDOMINI** per l'acquisto e l'installazione di **impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica**. Il contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo sostenuto entro i limiti massimi differenziati per tipologia di intervento. Scadenza bandi 15 novembre pv. Infine è stato di recente approvato il **bando Innovazione finanziato dal FESR**, la cui dotazione iniziale

ammonta a 19.320.000 euro, per la concessione alle imprese di contributi a fondo perduto - e che in linea generale è stabilita al 40% della spesa ammissibile - diretti all'ottimizzazione e all'ammodernamento dei processi produttivi, della capacità produttiva, dei modelli organizzativi e di business e delle linee di prodotto e di servizio.

Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 25.000 euro per una microimpresa, a 37.500 euro per una piccola impresa e 50.000 euro nel caso di media impresa. Scadenza bando 29 giugno pv.

Per informazioni sui presenti bandi e relativa istruttoria delle domande di contributo è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (Dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, email: bandi@uaf.it).

Schiume poliuretatiche: dopo il 23 agosto le potrà utilizzare solo chi è formato

Interessati serramentisti, impiantisti, imprese del comparto edilizia ed affini

Le schiume poliuretatiche, comunemente utilizzate in edilizia oppure per la posa di serramenti, contengono nella maggior parte dei casi isocianati (di-isocianati), sostanze chimiche altamente pericolose per la salute.

A partire dal 23 agosto 2023, per poter utilizzare schiume poliuretatiche contenenti più dello 0,1% in peso di isocianati (verificare etichetta e Scheda Dati Sicurezza del prodotto) **sarà necessario aver frequentato un apposito corso di formazione**. Così stabilisce il Regolamento (UE) 2020/1149.

Confartigianato ha previsto percorsi di 2 ore in modalità FAD che coprono fino al livello avanzato!

PARTECIPA AL CORSO! Scarica la scheda di iscrizione che trovi sul sito www.confartigianatoudine.com





Il Patronato di Confartigianato





- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?



- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
- > Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile.
- > Come devo fare per formalizzare la richiesta?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.



- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
- > Può richiederla anche il papà?

www.inapa.it



Confartigianato
Imprese

IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

#Costruttori di Futuro

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

